



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

UMG - Area Programmazione e Sviluppo
Archivio Interni Convenzioni
Convenzione n. 190 del 4/11/2025

TRA

L'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro – nel seguito denominata anche Università – codice fiscale n° 97026980793, con sede legale in Catanzaro Viale Europa località Germaneto, rappresentata dal Magnifico Rettore, *Prof. Cuda Giovanni*, nato ad Andali (CZ) il 14 gennaio 1962, con C.F. CDUGNN62A14A272E

E

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone - nel seguito denominato anche Ente ospitante - con C.F. n. 81007800790, con sede legale in Piazza Luigi Calabresi n. 1, - Crotone (KR) - 88900. Rappresentato dal Procuratore della Repubblica Dott. Domenico Guarascio, nato a Cosenza in data 08.07.1980 con C.F. GRSDNC80L08D086I,

PREMESSO

- Che, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 196 del 24/06/1997, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- Che il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25/03/1998 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipula di apposite convenzioni tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
- Che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22/10/2004, all'art. 10 comma 5, lettera e) annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- Che il Regolamento per lo svolgimento dei tirocini curriculari dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro emanato con D.R. n. 420 del 30.5.2017, all'art. 3 prevede che i tirocini curriculari siano svolti sulla base di apposite Convenzioni tra l'Università e i soggetti ospitanti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto presso l'ente ospitante da studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di dottorati di ricerca e scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento, e laureati dell'Ateneo.

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come integrazione e completamento del percorso formativo, dovrà perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo anche al fine di agevolare le scelte professionali.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/97 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio e gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 4

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo e di orientamento sono contenuti nel Progetto formativo.

Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili dell'Impresa incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto

Art. 5

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'impresa ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'ente ospitante e rientranti nel Progetto Formativo e di Orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'ente ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo e di Orientamento, di cui al precedente art. 3. L'Università si impegna a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto Formativo e di Orientamento alla struttura provinciale territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché ad informare le rappresentanze sindacali aziendali segnalate dall'Ente ospitante. L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento;
- attenersi alle indicazioni fornite dal tutor dell'Ente ospitante e dal tutor dell'Università;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante il tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 6

In applicazione della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali (e in particolare il Regolamento Europeo 2016/679; la Direttiva Europea 2016/680; il Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51) e del Regolamento aziendale sulla Privacy, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall'Ente ospitante o di cui l'Università e/o i tirocinanti venissero in possesso durante



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto all'Università ed ai tirocinanti di utilizzare o trasferire ad altri in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate.

I contenuti ed i risultati delle attività non potranno essere utilizzati dai tirocinanti, né da chiunque collabori alle stesse a qualunque titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente ospitante e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

Art. 7

L'Ente ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa- accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione;
- ad osservare le prescrizioni dettate dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti e ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta.

Al termine del tirocinio l'Ente ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di tirocini svolti da studenti; con valore sostitutivo di un esame, l'Ente ospitante compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università.

Art. 8

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento nei propri archivi per gli adempimenti di legge, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia di trattamento dati. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e acconsentono che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Art. 9

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Ente ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Le Parti stipulanti si impegnano a verificare la possibilità di accedere a specifici finanziamenti per garantire la copertura delle spese di trasferimento e di mantenimento degli studenti durante il periodo di stage.

Art. 10

La presente Convenzione ha la durata di sei anni dalla data di sottoscrizione. Le parti potranno recedere con comunicazione scritta da notificare almeno tre mesi prima. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Art. 11

Ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del procedimento è il Dott. Michelino Avolio, Ufficio Tirocini e Coordinamento Didattico di Ateneo, Responsabile dell'Area Programmazione e Sviluppo, indirizzo mail ufficiotirocini@unicz.it.



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO

Art. 12

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 e art. 6 del D.P.R. 131 del 26.04.86, a cura e spese della parte richiedente.

La presente Convenzione viene redatta in un unico originale ed è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972.

L'onere dell'imposta di bollo, per come stabilito dal CdA di Ateneo con delibera del 27 marzo 2024, è a carico dell'Università e sarà assolto in modalità virtuale come da autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Territoriale di Catanzaro n. 6771/13 del 15/02/2013.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del foro di Catanzaro.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Catanzaro, 04.11.2025

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Crotone
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Domenico Guarascio



GUARASCIO
DOMENICO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
04.11.2025
10:41:57
GMT+01:00

Università degli Studi "Magna Græcia" di
Catanzaro
IL MAGNIFICO RETTORE
Prof. Giovanni Cuda

Firmato digitalmente da Giovanni Cuda
Data: 04/11/2025 10:41:57
Giovanni Cuda